



Comune di Robbio

Provincia di Pavia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE Servizio: AMMINISTRATIVO-PERSONALE-CULTURA- ECONOMATO

Registro Servizio	n. 258	in data 07-12-2017
--------------------------	---------------	---------------------------

Registro Generale n. 832

Responsabile: DOTT.SSA CASALI BARBARA

OGGETTO:	RISORSE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE. COSTITUZIONE FONDO ANNO 2017.
-----------------	---

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 16.12.2014, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del regolamento comunale di organizzazione degli Uffici e Servizi dove sono definiti gli "Strumenti operativi" riguardanti la struttura organizzativa, il catalogo delle attività, la dotazione organica, il sistema dei profili professionali ed il quadro di assegnazione dell'organico e del personale, nonché le modifiche apportate alla medesima con la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 09.05.2017;
- il Decreto del Sindaco n. 18 del 27.12.2016 di attribuzione in capo alla scrivente, per l'anno 2017, dell'incarico di vicesegretario e di posizione organizzativa connessa alla gestione del servizio amministrativo, come meglio dettagliato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 66/2017;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 23.03.2017, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) triennio 2017/2019 e Bilancio di previsione 2017/2019;

PREMESSO che:

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate), nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D. Lgs. 150/2009, sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse *umane e della produttività sono attualmente regolate dagli artt. 31 e 32 del contratto collettivo nazionale del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 22.10.2004, come integrati dal CCNL del 09.05.2006, che distingue le risorse decentrate in due categorie: risorse decentrate stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità", la cui quantificazione non è suscettibile di "variazioni annuali" se non in presenza di specifiche prescrizioni normative; risorse decentrate variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e rimesse a disposizione del Fondo;*
- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi CCNL che sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 09.05.2006; art. 8 CCNL dell'11.04.2008 e art. 4 CCNL del 31.07.2009);

VISTO l'art. 40 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. 150/2009, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive (comma 3-quinquies) alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale

dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 04 marzo 2009, n. 15”;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 249 del 13.12.2016 avente ad oggetto: “Risorse per il trattamento accessorio del personale dipendente – costituzione fondo anno 2016”

VISTO il CCDI biennio 2014/2015 del Comune di Robbio sottoscritto in data 11.02.2014 ed in particolare l'art. 5 comma 4 il quale dispone che “le risorse stabili eventualmente ancora disponibili di anno in anno, sottratte le quote destinate al finanziamento degli istituti stabili, possono essere utilizzate ad integrazione della quota delle risorse variabili”.

DATO ATTO che in materia di contenimento e riduzione della spesa del personale l'attuale quadro normativo fissa i seguenti vincoli:

TETTO DI SPESA DEL PERSONALE IN TERMINI ASSOLUTI:

Art. 1 comma 557 Legge 296/2006 attualmente in vigore

“ Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

(comma così sostituito dall'art. 14, comma 7, legge n. 122 del 2010)

a) *(lettera abrogata dall'art. 16, comma 1, legge n. 160 del 2016)*

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'[articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente *(comma introdotto dall'art. 14, comma 7, legge n. 122 del 2010)*.

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (ossia triennio 2011-2013), *(comma introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, legge n. 114 del 2014)*”;

VERIFICATO che questo Ente ha rispettato gli equilibri di finanza pubblica per l'anno 2016 e ha attuato durante l'anno 2017 tutte le misure per rispettare gli equilibri di finanza pubblica;

VERIFICATO che questo Ente ha rispettato i vincoli previsti dall'art. 1 comma 557 della Legge 27.12.2006 n. 296 s.m.i come risulta da [allegato prospetto A](#) (spese per il personale);

VISTO l'art. 9, comma 2-bis, del DL 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30.07.2010 il quale prevede che –a decorrere dal 01.01.2011 e fino al 31.12.2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

VISTO l'art. 1 comma 456 della Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) il quale stabilisce che:” *A decorrere dal 01.01.2011 e sino al 31.12.2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno*

2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.”;

VISTI, altresì, i criteri indicati dalla Conferenza Regioni-Province Autonome di interpretazione disposizioni d.l. 78/2010;

CONSIDERATO che la Circolare della Ragioneria dello Stato n. 12 del 15.04.2011 ha fornito degli indirizzi applicativi relativamente al blocco dei trattamenti economici disposti dall’art. 9 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 ed in particolare ha precisato che la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013 sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell’anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all’anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 01 gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo;

RICHIAMATA inoltre la delibera n. 26/2014 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie che recita: “*Le risorse del Bilancio che i Comuni di minore dimensione demografica destinano, ai sensi dell’art. 11 del CCNL 31 marzo 1999, al finanziamento del trattamento accessorio degli incaricati di posizione organizzative in strutture prive di qualifiche dirigenziali, rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010*”;

CONSIDERATO che l’articolo 1 comma 236 della Legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) testualmente recita: “*Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli artt. 11 e 17 della Legge 7.8.2015 n. 124, con particolare riferimento all’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1 gennaio 2016, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente*”;

VISTE inoltre le delibere n. 145/2016 e 205/2016 della Corte dei Conti Lombardia le quali confermano che “l’entità massima della spesa per trattamento accessorio del personale non può mai superare l’importo fissato per il 2015». Detta regola deve ovviamente ritenersi di portata generale. L’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale” deve intendersi –come era stato detto per l’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010–«ogni genere di risorse funzionalmente destinate ad offrire copertura agli oneri accessori del personale, senza alcuna considerazione per l’origine o la provenienza delle risorse se non sotto il profilo della presenza di un vincolo di destinazione giuridicamente rilevante»;

ATTESO che, pertanto, per ciascun anno a decorrere dal 2016, l’ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l’anno 2015 determinato secondo le indicazioni fornite con la Circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010, come modificato dall’art. 1, comma 456, della l. 147/2013;

VERIFICATA pertanto la sussistenza del rispetto del limite di cui l’articolo 1 comma 236 della Legge 28.12.2015 n. 208 in relazione all’ammontare complessivo del salario accessorio, come di seguito dettagliatamente specificato:

Totale salario accessorio anno 2015	€. 202.726,00
(Fondo, retribuzioni di posizione, retribuzioni di risultato)	

Totale salario accessorio anno 2016	€. 202.392,69
(Fondo, retribuzioni di posizione, retribuzioni di risultato)	

VISTO l’art. 23 del D.Lgs n. 75/2017 che testualmente recita: “*Salario accessorio e sperimentazione.*
1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione,

distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.

2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con Esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.”

VERIFICATA pertanto la sussistenza del rispetto del limite di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 75/2017 in relazione all'ammontare complessivo del salario accessorio, come di seguito dettagliatamente specificato:

Totale salario accessorio anno 2016 (Fondo, retribuzioni di posizione, retribuzioni di risultato)	€. 202.392,69
Totale salario accessorio anno 2017 (Fondo, retribuzioni di posizione, retribuzioni di risultato)	€. 202.392,69

CONSIDERATO inoltre che dal 2015 gli enti sono obbligati a consolidare i tagli effettuati in base alla sopracitata norma e tenuto conto che questo Comune nel quadriennio 2011/2014 ha operato annualmente una riduzione proporzionale ai dipendenti cessati confrontando ogni anno con il 2010;

VISTA inoltre la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 8 del 02.02.2015 la quale, seppur non destinata agli enti locali, contiene un ragionamento che si può ritenere applicabile a tutte le amministrazioni rientranti nel campo dell'applicazione dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010, e più precisamente, nella scheda tematica G3, che chiarisce: “a decorrere dal 01.01.2015, le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs 165/2001 devono essere decurtate permanentemente di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all'anno 2014... ”;

CONSIDERATO che negli anni 2015 e 2016 non si è verificata alcuna variazione sulla consistenza numerica del personale in servizio;

DATO ATTO che questo Ente ha rispettato a tutto il 2016 e ha posto in atto le misure necessarie per rispettare nel 2017 i dettami di cui all'art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30.07.2010 come risulta da prospetto “Allegato B” al presente atto;

PRESO ATTO che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo e che pertanto a seguito della nuova determinazione della riduzione effettuata in a in applicazione della seconda parte del precitato art. 9, comma 2-bis, del dl 78/2000, si conferma la riduzione del fondo delle risorse decentrate in relazione alla diminuzione del personale in servizio effettuata nell'anno 2014, così come rideterminata per un importo di €. 8.084,66;

CONSIDERATO che nell'anno 2017 si è verificata una variazione sulla consistenza numerica del personale in servizio come segue:

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 168 del 08/08/2016 si è preso atto delle dimissioni e della richiesta di collocamento a riposo del dipendente D.F., Comandante Polizia Locale, cat. D6 con decorrenza 01.02.2017;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 195 del 29/09/2016 si è preso

atto delle dimissioni e della richiesta di collocamento a riposo del dipendente T.P, Agente di Polizia Locale, cat. C5 con decorrenza 01.04.2017;

CONSIDERATO che il secondo comma dell'art. 23 del D.Lgs n. 75/2017 dispone che dal 1° gennaio 2017 l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sia abrogato e che pertanto a far corso da tale data non opera più la riduzione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

CONSIDERATO inoltre che l'art. 15, comma 2, del C.C.N.L. del 01.04.1999 prevede che "in sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel Bilancio dell'Ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1° aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1 dell'art. 15, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza. Gli importi previsti dal comma 1, lett. B), c) e dal comma 2 dell'art. 15, possono essere resi disponibili a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dai nuclei di valutazione delle effettive disponibilità in bilancio dei singoli enti quantificata in €. 4.747,23 come accertato dall'O.I.V. con certificazione in data 23.11.2017 ed allegata al presente atto (All. E);

DATO ATTO che l'attività di costituzione del Fondo Risorse Decentrate costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro;

SPECIFICATO che, nelle more della costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2017 si è proceduto all'applicazione dell'accordo decentrato vigente con le modalità e con gli importi ivi fissati;

VISTO D.Lgs n. 165/2001;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO l'art. 107 c. 3 del D Lgs n. 267/2000;

ACCERTATA la disponibilità dei fondi;

DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000:

DETERMINA

1. Le premesse tutte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. VERIFICATO che questo Ente ha rispettato gli equilibri di finanza pubblica per l'anno 2016 e ha attuato durante l'anno 2017 tutte le misure per rispettare gli equilibri di finanza pubblica;
3. DI DARE ATTO che questo Ente ha rispettato i vincoli previsti dall'art. 1 comma 557 della Legge 27.12.2006 n. 296 s.m.i come risulta da prospetto "Allegato A" (spese per il personale);
4. DI DARE ATTO della sussistenza del rispetto del limite di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 75/2017 in relazione all'ammontare complessivo del salario accessorio, come di seguito dettagliatamente specificato:

Totale salario accessorio anno 2016 €. 202.392,69

(Fondo, retribuzioni di posizione, retribuzioni di risultato)

Totale salario accessorio anno 2017 €. 202.392,69

(Fondo, retribuzioni di posizione, retribuzioni di risultato)

5. DI DARE ATTO che negli anni 2015 e 2016 non si è verificata alcuna variazione sulla consistenza numerica del personale in servizio mentre nell'anno 2017 sono intervenute n. 2 cessazioni;

6. DATO ATTO che questo Ente ha rispettato a tutto il 2016 e ha posto in atto le misure necessarie per rispettare nel 2017 i dettami di cui all'art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30.07.2010 come risulta da prospetto "Allegato B" al presente atto;

7. DI COSTITUIRE, per le motivazioni in premessa esposte, che si intendono con la presente integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 31 e 32 del CCNL del 22.01.2004, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2017, come da prospetto allegato C al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

8. DI QUANTIFICARE il Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2017 per il personale non dirigente di parte stabile in €. 137.651,32.

9. DI CONFERMARE la riduzione di cui al comma 2 bis dell'art. 9 del D.L. 78/2010 come meglio specificato in allegato ottenente un Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2017 per il personale non dirigente di parte stabile in €. 129.566,66.

10. DI DARE ATTO, altresì, che il Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2017 per il personale non dirigente di parte stabile supera l'importo massimo consentito, costituito dall'ammontare del Fondo Risorse Decentrate per il personale non dirigente di parte stabile dell'anno 2010 (€. 125.754,17) e pertanto viene allo stesso importo ricondotto;

11. DI QUANTIFICARE il Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2017 per il personale non dirigente di parte variabile in €. 9.387,77;

12. DI DESTINARE le risorse decentrate di parte stabile per l'importo di €. 49.416,18 agli istituti contrattuali stabili e per la quota di €. 62.181,00 agli istituti contrattuali di parte variabile come dettagliato nella scheda allegata (Allegato D);

13. DI CONFERMARE anche per l'anno 2017 le integrazioni consentite dall'art. 15 c. 2 del C.C.N.L. 1.4.1999 il quale prevede che "in sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'Ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1° aprile 1999, delle risorse economiche di cui al c. 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua del monte salari dell'anno 1997, determinato come citato in premessa e quantificato in €. 4.747,23 come accertato dall'O.I.V. con certificazione in data 23.11.2017 ed allegata al presente atto (Allegato E);

14. DI DARE ATTO che secondo quanto disposto dall'art. 5 comma 4 del CCDI biennio 2014/2015 del Comune di Robbio sottoscritto in data 11.02.2014 il quale dispone che risorse stabili eventualmente ancora disponibili di anno in anno, sottratte le quote destinate al finanziamento degli istituti stabili, possono essere utilizzate ad integrazione della quota delle risorse variabili e pertanto il residuo disponibile di parte stabile per €. 76.337,99 viene così suddiviso:

- per €. 52.793,23 sommato al totale delle risorse di parte variabile e utilizzato per finanziare i seguenti istituti di parte variabile: turni, reperibilità, rischio, maneggio valori, art. 17 CCNL 1999 e art. 36 CCNL 2004;
- per €. 23.544,76, destinato alla produttività collettiva, progetti e valutazione attività ordinaria;

15. DI ATTESTARE che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2017 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2017 afferenti la spesa del personale e di dare atto che sussiste la relativa copertura contabile.

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA BARBARA CASALI

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4 TUEL);
PARERE di regolarità contabile (art. 147-bis TUEL sostituito dall'art. 3 comma 1 lett.d) D.L.
n.174/2012 convertito in Legge n. 213/2012).

Robbio, lì 07-12-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
ANNALISA MARINONI

PARERE di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
(art. 147-bis TUEL sostituito dall'art. 3 comma 1 lett.d) D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n.
213/2012).

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA BARBARA CASALI

Il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dalla data di pubblicazione, sull'albo ufficiale on line del Comune di Robbio.

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA BARBARA CASALI